



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2020/C 329/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 329/02	Causa C-114/19 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 — Commissione europea/ Danilo Di Bernardo (Impugnazione — Funzione pubblica — Concorso generale — Non ammissione alle prove — Possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice — Presupposti — Casi eccezionali — Nozione di «difetto di motivazione»)	2
2020/C 329/03	Causa C-256/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Procedimento promosso dalla S.A. D. Maler und Anstreicher OG (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione — Principio di indipendenza dei giudici — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Competenza della Corte — Articolo 267 TFUE — Ricevibilità — Disposizioni nazionali relative all'assegnazione delle cause in un tribunale — Mezzo di ricorso — Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza — Irricevibilità manifesta)	2
2020/C 329/04	Causa C-192/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD	3

2020/C 329/05	Causa C-295/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 2 luglio 2020 — «Sanresa» UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos	4
2020/C 329/06	Causa C-303/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 luglio 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA / KM	5
2020/C 329/07	Causa C-326/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests	5
2020/C 329/08	Causa C-332/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 luglio 2020 — Roma Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	6
2020/C 329/09	Causa C-345/20: Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese	7
2020/C 329/10	Causa C-350/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 30 luglio 2020 — O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	7
2020/C 329/11	Causa C-374/20 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2020 dalla Agrochem-Maks d.o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-574/18, Agrochem-Maks / Commissione	8
2020/C 329/12	Causa C-67/19: Ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria) — KD / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal	9
2020/C 329/13	Causa C-209/19: Ordinanza del presidente della Corte del 6 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — SM / Sparkasse Saarbrücken	9
2020/C 329/14	Causa C-210/19: Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (precedentemente Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria] — TN / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, precedentemente Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal	9
2020/C 329/15	Causa C-531/19: Ordinanza del presidente della Corte del 29 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — PO / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real	10
2020/C 329/16	Causa C-533/19: Ordinanza del presidente della Corte del 24 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — RQ / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real	10
2020/C 329/17	Causa C-534/19: Ordinanza del presidente della Corte del 24 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real	10
2020/C 329/18	Causa C-549/19: Ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — DX / Subdelegación del Gobierno en Toledo	10
2020/C 329/19	Causa C-560/19: Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia — Spagna) — GT / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA	11
2020/C 329/20	Causa C-567/19: Ordinanza del presidente della Corte del 17 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — LP / Subdelegación del Gobierno en Toledo	11

2020/C 329/21	Causa C-740/19: Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria) — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság	11
2020/C 329/22	Cause riunite C-808/19 e C-809/19: Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — DS (C-808/19), ER (C-809/19) / Volkswagen AG	11
2020/C 329/23	Causa C-905/19: Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — EP / Kreis Groß-Gerau	12
2020/C 329/24	Causa C-31/20: Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Bankia SA / SI	12
2020/C 329/25	Causa C-44/20: Ordinanza del presidente della Corte del 6 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE	12
2020/C 329/26	Causa C-93/20: Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat — Austria) — JU / Air France Direktion für Österreich	12
2020/C 329/27	Causa C-127/20: Ordinanza del presidente della Corte del 30 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Gliwicach — Polonia) — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt	13
2020/C 329/28	Causa C-133/20: Ordinanza del presidente della Corte del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — European Pallet Association eV / PHZ BV	13
2020/C 329/29	Causa C-138/20: Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — O. / P. AG	13
Tribunale		
2020/C 329/30	Causa T-110/2017: Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Jiangsu Seraphim Solar System / Commissione [«Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Impegni – Ricevibilità – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Annullamento di fatture corrispondenti all'impegno – Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni»]	14
2020/C 329/31	Causa T-578/18: Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — CA Consumer Finance / BCE [«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»]	15
2020/C 329/32	Causa T-729/19: Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Dinamo / EUIPO (Favorit) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Favorit – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	15
2020/C 329/33	Causa T-150/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 2020 — Tartu Agro / Commissione («Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)	16
2020/C 329/34	Causa T-462/20: Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — ZU / Commissione	16
2020/C 329/35	Causa T-487/20: Ricorso proposto il 4 agosto 2020 — Rezon/EUIPO (imot.bg)	17

2020/C 329/36	Causa T-490/20: Ricorso proposto il 2 agosto 2020 — CH e CN / Parlamento	18
2020/C 329/37	Causa T-496/20: Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — CRII-GEN e a. / Commissione	19
2020/C 329/38	Causa T-500/20: Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Selmikeit & Giczella / EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)	19
2020/C 329/39	Causa T-502/20: Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Munich / EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)	20
2020/C 329/40	Causa T-503/20: Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — «T i D Kontrolni sistemi»/EUIPO — Sigmatron (apparecchi e dispositivi di segnalazione)	21
2020/C 329/41	Causa T-507/20: Ricorso proposto il 6 agosto 2020 — Colombani/SEAE	22
2020/C 329/42	Causa T-510/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione	23
2020/C 329/43	Causa T-515/20: Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — Puma / EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT) .	24
2020/C 329/44	Causa T-520/20: Ricorso proposto l'8 agosto 2020 — Bonicelli / Impresa comune Fusion for Energy	24
2020/C 329/45	Causa T-527/20: Ricorso proposto il 19 agosto 2020 — Aldi / EUIPO (CUCINA))	25
2020/C 329/46	Causa T-530/20: Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Interfloat e GMB / Commissione	26

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2020/C 329/01)

Ultima pubblicazione

GU C 320 del 28.9.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 313 del 21.9.2020

GU C 304 del 14.9.2020

GU C 297 del 7.9.2020

GU C 287 del 31.8.2020

GU C 279 del 24.8.2020

GU C 271 del 17.8.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 — Commissione europea / Danilo Di Bernardo

(Causa C-114/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione alle prove – Possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice – Presupposti – Casi eccezionali – Nozione di «difetto di motivazione»)

(2020/C 329/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Danilo Di Bernardo (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Procedimento promosso dalla S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Causa C-256/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Disposizioni nazionali relative all'assegnazione delle cause in un tribunale – Mezzo di ricorso – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Irricevibilità manifesta)

(2020/C 329/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parte nel procedimento principale

S.A.D. Maler und Anstreicher OG

con l'intervento di: Magistrat der Stadt Wien, Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 27 febbraio 2019, è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 213 del 24.6.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD

(Causa C-192/20)

(2020/C 329/04)

Lingua processuale: il slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd Prešov

Parti

Attrice: Prima banka Slovensko a.s.

Convenuto: HD

Questioni pregiudiziali

1. Se la direttiva 93/13 ⁽¹⁾ concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa, quale la disposizione quadro di protezione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, dell'Občianský zákonník (codice civile; in prosieguo: il «codice civile»), che non consente che con contratto si aggravi la posizione del consumatore rispetto alle norme di legge che, in caso di ritardo del consumatore nel rimborso del credito, prevedono i seguenti diritti del creditore:
 - il diritto agli interessi di mora nell'importo limitato fissato da un decreto governativo,
 - il diritto ad altre sanzioni che il creditore può applicare nei confronti del consumatore, le quali, unitamente agli interessi di mora, trovano un limite nell'importo corrispondente al capitale del credito ancora dovuto,
 - il diritto al risarcimento del danno, se il danno subito dal creditore è superiore agli interessi di mora, e ciò in misura illimitata in base al danno effettivo.
2. In caso di risposta affermativa alla questione di cui al punto 1, si chiede se l'elevato interesse alla tutela dei diritti dei consumatori, di cui all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE, osti a che il consumatore paghi, in caso di ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, costi forfettari del creditore anziché il danno effettivo di quest'ultimo, anche se il danno effettivo è inferiore ai costi forfettari.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 2 luglio 2020 — «Sanresa» UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Causa C-295/20)

(2020/C 329/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: «Sanresa» UAB

Altra parte nel procedimento: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e secondo comma, l'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l'articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 (¹), nonché gli articoli da 3 a 6 e le altre disposizioni del regolamento n. 1013/2006 (²) (considerati congiuntamente o disgiuntamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) debbano essere interpretati nel senso che l'autorizzazione rilasciata a un operatore economico, necessaria per spedire rifiuti da uno Stato membro dell'Unione europea a un altro, debba essere qualificata come requisito per l'esecuzione di un appalto di servizi anziché come requisito relativo al diritto di esercitare un'attività.
- 2) Qualora la summenzionata autorizzazione alla spedizione di rifiuti debba essere considerata un criterio di selezione del fornitore (abilitazione all'esercizio dell'attività professionale), se i principi di trasparenza e di concorrenza leale, enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2014/24, all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e all'articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi sancita nell'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 1013/2006 (considerati congiuntamente o disgiuntamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo) debbano essere interpretati e applicati nel senso che le condizioni dell'appalto pubblico dei servizi di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle offerte, debbano stabilire per i fornitori nazionali o esteri che intendono trasportare rifiuti attraverso le frontiere degli Stati membri dell'Unione europea condizioni che consentano la partecipazione senza restrizioni a tali procedure di appalto e che debba, in particolare, esser loro consentito produrre la citata autorizzazione qualora questa sia stata concessa in una data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- 3) Ove la citata autorizzazione a spedire rifiuti, conformemente all'articolo 49 e all'allegato V, parte C, punto 17, della direttiva 2014/24 e all'articolo 70 della medesima direttiva, fosse considerata un requisito per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, se i principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici stabiliti all'articolo 18 della direttiva in parola e la procedura generale di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 56 della stessa debbano essere interpretati nel senso che nelle procedure di appalto pubblico l'offerta di un partecipante che non ha prodotto tale autorizzazione non possa essere respinta.
- 4) Se l'articolo 18, l'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e l'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a definire in via preventiva nei documenti di gara una procedura di valutazione dell'offerta che consenta di verificare parzialmente o di non verificare affatto il diritto del fornitore di esercitare un'attività (abilitazione all'esercizio dell'attività professionale), anche nel caso in cui il possesso di tale diritto costituisca una condizione preliminare per la regolare esecuzione del contratto d'appalto pubblico e le amministrazioni aggiudicatrici possono essere preventivamente a conoscenza della necessità di tale diritto.

- 5) Se l'articolo 18 e l'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, nonché l'articolo 2, paragrafo 35, l'articolo 5 e l'articolo 17 del regolamento n. 1013/2006 e le altre disposizioni di tale regolamento debbano essere interpretati nel senso che, in caso di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi legittimamente di tali servizi solo se definiscono in modo chiaro e preciso, nei documenti di gara, la quantità e la composizione dei rifiuti e altre condizioni essenziali relative all'esecuzione del contratto (ad esempio, gli imballaggi).

- (¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
- (²) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 luglio 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA / KM

(Causa C-303/20)

(2020/C 329/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti

Ricorrente: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA

Convenuta: KM

Questione pregiudiziale

Se la sanzione della responsabilità per la contravvenzione di cui all'articolo 138c § 1, del codice delle contravvenzioni polacco (Kodeks wykroczeń), per il mancato adempimento dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (¹), costituisca un'attuazione adeguata e sufficiente dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, di stabilire nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore.

(¹) GU 2008, L 133, pagg. 66-92.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/20)

(2020/C 329/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: SIA MONO

Resistente e ricorrente in appello: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari sono esenti da detta imposta a condizione che sia previsto di effettuare il pagamento di tali prodotti tramite mezzi diversi dai contanti, che il pagamento abbia di fatto avuto luogo e che il pagamento al fornitore sia stato effettuato dagli effettivi destinatari di detti prodotti.
- 2) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono fissare condizioni e limiti che, nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, subordinano l'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti a detta imposta al requisito secondo cui l'acquirente di tali prodotti li abbia effettivamente pagati tramite mezzi diversi dai contanti.

⁽¹⁾ GU 2009, L 9, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 luglio 2020 — Roma
Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

(Causa C-332/20)

(2020/C 329/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Roma Multiservizi spa, Rekeep spa

Resistenti: Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea ed alla corretta interpretazione dei considerando 14 e 32, nonché degli articoli 12 e 18 della direttiva 24/2014/UE ⁽¹⁾ e 30 della direttiva 23/2014/UE ⁽²⁾, anche con riferimento all'art. 107 TFUE, che, ai fini della individuazione del limite minimo del 30 % della partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista pubblico-privata, limite ritenuto adeguato dal legislatore nazionale in attuazione dei principi di diritto dell'Unione europea fissati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, debba tenersi conto esclusivamente della composizione formale/cartolare del predetto socio ovvero se l'amministrazione che indice la gara possa — o anzi debba — tener conto della sua partecipazione indiretta nel socio privato concorrente.
- 2) In caso di soluzione positiva del precedente quesito se sia coerente e conforme con i principi di diritto dell'Unione europea, ed in particolare con il principio di concorrenza, proporzionalità e adeguatezza, che l'amministrazione che indice la gara possa escludere dalla gara il socio privato concorrente, la cui effettiva partecipazione alla costituenda società mista pubblico privata, per effetto della accertata partecipazione pubblica diretta o indiretta, sia di fatto inferiore al 30 %.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

⁽²⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese**(Causa C-345/20)**

(2020/C 329/09)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Vrignon, agenti)*Convenuta:* Repubblica portoghese**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo proceduto all'interconnessione del suo registro elettronico nazionale alla nuova versione del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'interconnessione dei registri elettronici nazionali alla nuova versione dell'ERRU, che gli Stati devono realizzare conformemente ai procedimenti e ai requisiti tecnici previsti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, avrebbe dovuto essere effettuato, al più tardi, il 30 gennaio 2019.

⁽¹⁾ GU 2016, L 87, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 30 luglio 2020 — O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**(Causa C-350/20)**

(2020/C 329/10)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte costituzionale

Parti nella causa principale*Ricorrenti:* O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.*Resistente:* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questione pregiudiziale

Se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004⁽¹⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE⁽²⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

⁽¹⁾ GU 2004, L 166, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1.)

Impugnazione proposta il 7 agosto 2020 dalla Agrochem-Maks d.o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-574/18, Agrochem-Maks / Commissione

(Causa C-374/20 P)

(2020/C 329/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agrochem-Maks d.o.o. (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente i requisiti procedurali riguardanti le richieste di informazioni supplementari nel contesto del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la censura (relativa ai sette punti non finalizzati) in base alla quale l'esistenza di divergenze tra la valutazione dell'EFSA e quella dello Stato membro relatore richiede una motivazione approfondita su tale questione debba essere respinta, in quanto infondata, in relazione al quarto punto e, in quanto inconferente, in relazione agli altri punti.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti al fine di esaminare il legittimo affidamento della ricorrente.

Il Tribunale ha qualificato in modo erroneo i fatti e ha violato l'articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/2009 ⁽¹⁾, il punto 2.2 dell'allegato II dello stesso regolamento e il principio di proporzionalità.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'aver interpretato e applicato in modo non corretto il principio di precauzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria) — KD / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-67/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 139 del 15.4.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 6 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — SM / Sparkasse Saarbrücken

(Causa C-209/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/13)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 206 del 17.6.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (precedentemente Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria] — TN / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, precedentemente Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-210/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 29 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — PO / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Causa C-531/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 24 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — RQ / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Causa C-533/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 24 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Causa C-534/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — DX / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-549/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia — Spagna) — GT / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Causa C-560/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell'Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — LP / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-567/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 372 del 4.11.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungheria) — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

(Causa C-740/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/21)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 23.3.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — DS (C-808/19), ER (C-809/19) / Volkswagen AG

(Cause riunite C-808/19 e C-809/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/22)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2020.

Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt — Germania) — EP / Kreis Groß-Gerau

(Causa C-905/19) ⁽¹⁾

(2020/C 329/23)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 77 del 9.3.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Bankia SA / SI

(Causa C-31/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 dell'11.5.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 6 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE

(Causa C-44/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/25)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 dell'11.5.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat — Austria) — JU / Air France Direktion für Österreich

(Causa C-93/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 201 del 15.6.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 30 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Gliwicach — Polonia) — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

(Causa C-127/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/27)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 22.6.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — European Pallet Association eV / PHZ BV

(Causa C-133/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 22.6.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — O. / P. AG

(Causa C-138/20) ⁽¹⁾

(2020/C 329/29)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2020.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Jiangsu Seraphim Solar System / Commissione

(Causa T-110/2017) ⁽¹⁾

[«Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Impegni – Ricevibilità – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Annullamento di fatture corrispondenti all'impegno – Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni»]

(2020/C 329/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Kuplewatzky e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistita da N. Tuominen, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2016, L 333, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, è annullato nella parte in cui riguarda la Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Jiangsu Seraphim Solar System.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — CA Consumer Finance / BCE(Causa T-578/18) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio – Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Violazione continua dei requisiti di fondi propri – Violazione colposa – Diritti della difesa – Importo della sanzione – Obbligo di motivazione»]

(2020/C 329/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance (Massy, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Sasetta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l'annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 200 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

- 1) La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-77 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a CA Consumer Finance una sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di EUR 200 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) CA Consumer Finance è condannata a sopportare le proprie spese.
- 4) La BCE è condannata a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Dinamo / EUIPO (Favorit)(Causa T-729/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Favorit – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 329/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dinamo GmbH (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 (procedimento R 985/2019-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Favorit come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dinamo GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 423 del 16.12.2019

Ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 2020 — Tartu Agro / Commissione

(Causa T-150/20 R)

(«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)

(2020/C 329/33)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Tartu Agro AS (Tartu, Estonia) (rappresentanti: T. Järviste, T. Kaurov, M. Valberg e M. Peetsalu, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e E. Randvere, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione C(2020) 252 final della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) concesso dalla Repubblica di Estonia alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza del 30 marzo 2020, Tartu Agro/Commissione (T-150/20 R), è revocata.
- 3) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — ZU / Commissione

(Causa T-462/20)

(2020/C 329/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina del 5 settembre 2019, recante diniego di informazioni rilevanti ai fini della sua difesa, e del 6 aprile 2020, recante rigetto del suo reclamo;
- condannare la convenuta a pagare un importo di EUR 50 000 a titolo di compensazione per il danno morale patito, oltre a interessi al tasso legale fino al momento del saldo; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul manifesto errore commesso dall'autorità che ha il potere di nomina quando ha valutato l'oggetto del reclamo, omettendo l'esame di un motivo chiave e mostrando un preconetto riguardo alla possibilità di cambiamento nella situazione giuridica del ricorrente.

Ricorso proposto il 4 agosto 2020 — Rezon/EUIPO (imot.bg)

(Causa T-487/20)

(2020/C 329/35)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Yordanova-Harizanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «imot.bg» — Domanda di registrazione n.18 001 398

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 nel procedimento R 2270/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e disporre che il marchio controverso sia registrato;
- condannare il convenuto a sopportare le spese del presente procedimento, nonché quelle per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 2 agosto 2020 — CH e CN/ Parlamento**(Causa T-490/20)**

(2020/C 329/36)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: CH e CN (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il loro ricorso ricevibile;
- annullare le decisioni impugnate nella parte in cui non prendono una posizione definitiva sulla veridicità degli atti di molestia psicologica denunciati;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 5 000 in favore di ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dal superamento del termine ragionevole, oltre agli interessi di mora fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 100 000 in favore di ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla mancata presa di posizione definitiva sulla veridicità degli atti di molestia psicologica denunciati, oltre agli interessi di mora fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso contro le decisioni del Parlamento del 13 settembre 2019, con le quali l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione, in risposta alle loro richieste di assistenza, non ha preso posizione in modo definitivo sulla veridicità degli atti di molestia psicologica denunciati, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento è venuta meno al dovere di assistenza che le è proprio.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione del diritto alla dignità, e degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine, violando così il diritto alla dignità umana dei ricorrenti.

Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — CRII-GEN e a. / Commissione**(Causa T-496/20)**

(2020/C 329/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) (Parigi, France) e sei altri ricorrenti (rappresentante: C. Lepage, avocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- annullare la decisione controversa;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso avverso la decisione della Commissione del 17 giugno 2020, che rigetta il ricorso amministrativo dei ricorrenti volto alla revoca dell'autorizzazione concessa al glifosato, questi ultimi deducono un unico motivo, vertente sull'omessa applicazione del principio di precauzione. Secondo i ricorrenti, il principio di precauzione giustifica, infatti, l'adozione di misure restrittive per quanto riguarda l'autorizzazione del glifosato, con un conseguente riesame o addirittura una revoca dell'autorizzazione ad esso relativa. A questo proposito, essi sostengono che innumerevoli studi dimostrano il rischio che il glifosato e i prodotti da esso derivati siano sia cancerogeni, sia perturbatori endocrini. Inoltre, il progressivo emergere di un legame tra i pesticidi inquinanti per l'aria e il Covid-19 implicherebbe necessariamente un riesame dell'autorizzazione del glifosato alla luce di queste nuove circostanze.

Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Selmikeit & Giczella / EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)**(Causa T-500/20)**

(2020/C 329/38)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Selmikeit & Giczella GmbH (Osterode, Germania) (rappresentante: S. Keute, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte (Brema, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo HALLOWIENER — Marchio dell'Unione europea n. 9 369 489

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 maggio 2020 nel procedimento R 1893/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di decadenza del marchio impugnato n. 9 369 489 HALLOWIENER.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Munich / EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

(Causa T-502/20)

(2020/C 329/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Munich, SL (La Torre de Claramunt, Spagna) (rappresentante: M. Guix Vilanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tone Watch, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo MUNICH10A.T.M. — Marchio dell'Unione europea n. 10 727 899

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 marzo 2020 nel procedimento R 2472/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio comunitario MUNICH10A.T.M. n. 10 727 899, il cui titolare è Importaciones Issar, S.L., per i prodotti delle classi 9 (Occhiali da sole), 14 (Prodotti di orologeria e strumenti cronometrici, scrigni per l'orologeria) e 35 (Vendita all'ingrosso, al dettaglio e vendita tramite reti informatiche globali di occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe, oreficeria, bigiotteria, orologeria e strumenti cronometrici), della nomenclatura internazionale, confermando detta decisione nella parte in cui dichiara la nullità [del marchio controverso] per i servizi appartenenti alla classe 35 (Pubblicità, gestione aziendale, amministrazione commerciale, lavori di ufficio), accogliendo il ricorso incidentale proposto e annullando [la registrazione del marchio controverso per] i prodotti appartenenti alla classe 14, vale a dire metalli preziosi e loro leghe fabbricati in tali materie o placcati non compresi in altre classi, e alla classe 35, affitto di distributori automatici, nonché condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- La decisione impugnata contesta la notorietà dei marchi anteriori aventi in comune l'elemento «MUNICH» e conclude erroneamente che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio non è applicabile al caso di specie.
- Sussiste un rischio di confusione per il pubblico tra i marchi in conflitto.
- L'interpretazione fornita dalla decisione impugnata per procedere al rigetto del ricorso incidentale proposto dalla ricorrente, ossia che quest'ultimo non è stato presentato con atto scritto separato, costituisce un'esagerazione formale fortemente restrittiva, atteso che si può dedurre chiaramente ed espressamente che detto ricorso è stato effettivamente presentato, il che provoca una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — «T i D Kontrolni sistemi»/EUIPO — Sigmatron (apparecchi e dispositivi di segnalazione)**(Causa T-503/20)**

(2020/C 329/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il bulgaro***Parti***Ricorrente:* «T i D Kontrolni sistemi» EOOD (Varna, Bulgaria) (rappresentante: avv. P. Priparzhenski)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sigmatron“ EOOD (Sofia, Bulgaria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del disegno o modello controverso:* La ricorrente*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello comunitario 3065887-0001 (apparecchi e dispositivi di segnalazione)*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 aprile 2020 nel procedimento R 956/2019-3**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata
- condannare la «Sigmatron» EOOD al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento, per un importo pari a EUR 4 700 secondo la suddivisione dei costi riportata nell'allegato al ricorso

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002 nonché violazione dell'articolo 52 del regolamento n. 6/2002
 - Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 e della prassi decisionale costante dell'EUIPO relativa alla loro interpretazione
-

Ricorso proposto il 6 agosto 2020 — Colombani/SEAE**(Causa T-507/20)**

(2020/C 329/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del SEAE riguardante il rigetto della sua domanda di esecuzione della sentenza emanata nella causa T-372/18, come riprodotta nella nota del sig. X il 23 marzo 2020 e, nei limiti del necessario, la decisione del SEAE riguardante il rigetto del suo reclamo R/195/20, che reitera la sua domanda di esecuzione della sentenza emanata nella causa T-372/18, come riprodotta nella nota della sig.ra Y il 30 luglio 2020;
- annullare la decisione con cui il SEAE ha respinto la sua candidatura per il posto di Capo della Delegazione dell'UE in Corea, comunicata con una nota del 29 ottobre 2019, firmata dalla Direttrice delle risorse umane, in quanto il SEAE ha rifiutato di motivarla e, d'altra parte, la decisione che gli nega l'accesso ai documenti, notificata mediante un messaggio di posta elettronica del Segretariato del comitato consultivo di nomina (CCN) del SEAE, del 24 gennaio 2020;
- annullare, da una parte, le decisioni dell'APN del SEAE, del 27 novembre 2019, di non accogliere la sua candidatura per il posto di Capo della Delegazione dell'UE in Uzbekistan e per il posto di Capo della Delegazione dell'UE nella Macedonia del Nord, e, dall'altra, la decisione del 21 febbraio 2020, che gli nega l'accesso ai documenti;
- condannare la convenuta a pagare al ricorrente un indennizzo per il risarcimento dei danni materiali, per un importo di EUR 3 500, e morali, per un importo fissato simbolicamente ad EUR 1;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, di cui i primi tre riguardano la questione dell'esecuzione della sentenza nella causa T-372/18, Colombani/SEAE, e gli ultimi tre vertono sulle decisioni di rigetto delle candidature del ricorrente e sulle decisioni di rigetto delle sue domande di accesso ai documenti.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e sul comportamento illecito dell'amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.
3. Terzo motivo, vertente sull'assenza di neutralità, imparzialità, indipendenza ed equità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

5. Quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di dati personali e nell'interpretazione dei regolamenti 2018/1725 e n. 1049/2001; omessa interpretazione dell'articolo 6 dell'allegato III allo Statuto dei funzionari dell'Unione Europea in senso compatibile con le disposizioni di tali regolamenti.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la limitazione del diritto di accesso alle informazioni violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione, il diritto ad un processo equo, il principio della parità delle armi e il diritto ad un ricorso effettivo e ostacolerebbe il controllo giurisdizionale sugli atti controversi.

Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione

(Causa T-510/20)

(2020/C 329/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fachverband Spielhallen eV (Berlino, Germania) e LM (rappresentanti: A.Bartosch e R. Schmidt, Rechtsanwälte).

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui la convenuta, con riferimento alla misura 3, ossia la riduzione dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sui redditi ovvero dell'imposta sulle società a seguito della detrazione dalla base imponibile per dette imposte degli importi versati in relazione al prelievo sugli utili ai sensi dell'articolo 14 dello SpielbankG NRW, ha definitivamente respinto il reclamo delle ricorrenti e si è quindi rifiutata di avviare il procedimento di indagine formale in relazione a tale misura;
- condannare la convenuta a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 9 dicembre 2019, C(2019)8819 def., in materia di aiuti di stato SA44944 (2019/C) (ex 2019/FC) e SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) — Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania e presunta garanzia a favore degli operatori dei casinò pubblici in Germania.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, relativo alla violazione dei loro diritti procedurali a seguito del rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, in particolare in relazione alla misura 3. Tale motivo è suddiviso in quattro parti:

- Omessa considerazione dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Unione nella classificazione come imposta del prelievo sugli utili ai sensi dell'articolo 14 dello SpielbankG NRW, nella sua versione precedente all'attuale, stabilendo quindi una premessa errata ai fini dell'esame.
- Omessa qualificazione del prelievo sugli utili ai sensi dell'articolo 14 dello SpielbankG NRW, nella sua versione precedente all'attuale, come imposta ai sensi delle disposizioni applicabili del diritto tedesco.

- Inadeguatezza delle argomentazioni addotte dalla convenuta a sostegno della natura fiscale del prelievo sugli utili.
- Distinzione tra imposte sugli utili generali e speciali — rovesciamento del rapporto tra regola e eccezione.

Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — Puma / EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

(Causa T-515/20)

(2020/C 329/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SPEEDCAT — Domanda di registrazione n. 16 703 225

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2020 nel procedimento R 1016/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 agosto 2020 — Bonicelli / Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-520/20)

(2020/C 329/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tullio Bonicelli (Badalona, Spagna) (rappresentante: N. Lhoëst, avocat)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di Fusion for Energy del 24 ottobre 2019, pubblicata lo stesso giorno, che reca un elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio di promozione 2019, nella parte in cui non include il nome del sig. Bonicelli;
- per quanto necessario, annullare la decisione di Fusion for Energy dell'8 maggio 2020, che respinge il reclamo del sig. Bonicelli, depositato il 22 gennaio 2020 contro l'elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio di promozione 2019;
- - condannare Fusion for Energy a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un abuso e su uno sviamento di potere, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione. A tale riguardo, il ricorrente fa valere il rifiuto sistematico della convenuta di promuovere qualsiasi funzionario al grado AD 14 e ritiene che tale rifiuto vada ben oltre il potere discrezionale di cui dispone l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l'«AIPN») nell'ambito dell'esercizio di promozione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che la convenuta non dimostra di aver proceduto all'esame dei meriti del ricorrente né di aver confrontato i suoi meriti con quelli degli altri funzionari inquadrati nel grado AD 13.

Terzo motivo, vertente sulla discriminazione nei confronti del ricorrente che, in qualità di capo unità, non beneficia delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 8 e 9, dell'allegato XIII dello Statuto e che è inoltre vittima del rifiuto della convenuta di promuovere qualsiasi funzionario al grado AD 14. Pertanto, alcuni funzionari dello stesso grado del ricorrente, ma che non sono capi unità, possono ricevere una retribuzione più elevata.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di vocazione alla carriera. Il ricorrente si basa, a tale riguardo, sui suoi eccellenti rapporti informativi, sulla costanza dei suoi meriti nel tempo, sul livello delle responsabilità esercitate, sull'uso di più lingue nell'ambito della sua attività, sulla sua anzianità di grado e sulla proposta del suo superiore gerarchico di promuoverlo nell'ambito dell'esercizio di promozione 2019, nonché sulla raccomandazione nel medesimo senso del comitato paritetico di promozione.

Quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene, in particolare, che la motivazione dell'AIPN ai fini del rigetto del suo reclamo manca di informazioni specifiche sul suo caso, il che equivale ad una totale mancanza di motivazione.

Ricorso proposto il 19 agosto 2020 — Aldi / EUIPO (CUCINA)

(Causa T-527/20)

(2020/C 329/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CUCINA — Domanda di registrazione n. 18 135 080

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2020 nel procedimento R 463/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Interfloat e GMB / Commissione

(Causa T-530/20)

(2020/C 329/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Interfloat Corp. (Ruggell, Liechtenstein) e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e R. Sangi, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 26 maggio 2020, K(2020) 3287 def., relativa alle misure SA.39990 (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — attuate dal Belgio in favore di Ducatt NV, e
- condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un unico motivo.

La Commissione non avrebbe dovuto concludere il procedimento di indagine formale che si basava su una denuncia delle ricorrenti. Secondo le ricorrenti, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento relativo al procedimento in materia di aiuti di Stato») prevede, per la conclusione dell'indagine formale, una procedura specifica e disciplinata in maniera esaustiva. In particolare, esso richiede che il procedimento di indagine formale si concluda mediante una delle quattro modalità di decisione elencate all'articolo 9. La chiusura di un procedimento d'indagine formale sarebbe prevista solo ove lo Stato membro interessato ritiri la notifica (articolo 10). Con la decisione impugnata la Commissione non tiene conto del tenore letterale, dell'impianto sistematico e delle finalità dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE né del regolamento relativo al procedimento in materia di aiuti di Stato, violando così i diritti procedurali delle ricorrenti nell'ambito del procedimento di indagine formale. Non vi è, nella sostanza, alcuna giustificazione sufficiente ai fini della chiusura del procedimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT